

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1113-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 1985

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XXI della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1985

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, fu ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, ed è divenuta operante nella Comunità economica europea (regolamento n. 3626/82) il 3 dicembre 1982.

Questo regolamento stabilisce, all'articolo 23, che gli articoli riguardanti la regolazione commerciale sarebbero entrati in vigore il 1° gennaio 1984; la normativa è stata recepita in Italia con il decreto ministeriale emanato il 31 dicembre 1983 dal Ministero del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze; questo decreto ha anche recepito il regolamento 3418/83 della CEE (28 novembre 1983) che stabilisce modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini della applicazione all'interno della Comunità della CITES (così viene indicata la Convenzione di Washington).

L'entrata in vigore dei regolamenti europei ha comportato una serie di adempimenti, quali la libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità (salvo restrizioni particolari adottate da alcuni Stati per finalità naturalistiche), che rendono necessario che la Comunità europea divenga essa stessa parte della CITES quale entità rappresentativa degli Stati membri.

Questo tipo di partecipazione della CEE è stato già previsto nella Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, per molti aspetti simile alla Convenzione di Washington, che è stata adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503.

La Convenzione di Washington (CITES) all'articolo 21 così si esprime « The present

Convention shall be open indefinitely for accession. Instrumentes of accession shall be deposited with the Depositary Government ». È evidente che, per la partecipazione dell'Europa come entità politica, si è dovuto provvedere ad uno specifico emendamento che è stato approvato nella II sessione straordinaria della Conferenza degli Stati Parti, a cui anche l'Italia ha partecipato, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.

L'emendamento prevede di aggiungere, dopo le parole: « governo depositario », cinque paragrafi che stabiliscono dettagliatamente come la Commissione sia aperta all'adesione di ogni organizzazione che abbia come scopo un'integrazione economica regionale, costituita da Stati sovrani, e che abbia la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali; che nei settori di loro competenza, dette organizzazioni eserciteranno i loro diritti e adempiranno agli obblighi che la Convenzione attribuisce ai loro Stati membri Parti della Convenzione. Inoltre, sempre negli ambiti di competenza, dette organizzazioni regionali eserciteranno il loro diritto di voto disponendo di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri Parti della Convenzione, e non lo eserciteranno se gli Stati membri eserciteranno il loro e viceversa.

Questo emendamento — come il precedente adottato nella prima sessione straordinaria della Conferenza degli Stati Parti, tenuta a Bonn il 22 giugno 1979, e che è stato ratificato con la legge 10 luglio 1982, n. 558 — è soggetto alla ratifica dei vari Stati interessati.

Per questi motivi, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame.

MARTINI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo XXI della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII della Convenzione di Washington.

## Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.